



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI



Comune di Buccinasco

Regolamento sui controlli interni

(art. 147, comma 4, del TUEL 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012)

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 12/12/2016



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

INDICE

Articolo 1 – Finalità e ambito d'applicazione	3
Articolo 2 – Sistema dei controlli interni	3
Articolo 3 – Il controllo di regolarità amministrativa	4
Articolo 4 – Il controllo di regolarità contabile	6
Articolo 5 – Il controllo di gestione	7
Articolo 6 – Struttura operativa	7
Articolo 7 – Modalità applicativa del controllo di gestione.....	8
Articolo 8 – Referti periodici	8
Articolo 9 – Il controllo degli equilibri finanziari.....	8
Articolo 10 – Ambito di applicazione del controllo degli equilibri finanziari.....	9
Articolo 11 – Esito negativo	9
Articolo 12 – Il controllo strategico	10
Articolo 13 – Il controllo sulle società partecipate	10
Articolo 14 – Oggetto dei controlli sulle società partecipate.....	11
Articolo 15 – Soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate	11
Articolo 16 – Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate.....	12
Articolo 17 – Il controllo sulla qualità dei servizi	12
Articolo 18 – Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni.....	12
Articolo 19 – Comunicazioni alla Corte dei Conti	13
Articolo 20 - Norme finali e di rinvio	13



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni nel Comune di Buccinasco, in attuazione di quanto disposto dall'art. 147 del TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.
2. Nel presente regolamento i controlli interni sono ordinati secondo la distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga agli altri principi generali sui controlli interni di gestione, sanciti per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1999 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Buccinasco, nell'ambito di una più funzionale ed efficiente istituzione di un sistema di controlli interni, si attiverà per promuovere presso altri Comuni, mediante convenzioni, forme di collaborazione tendenti a pianificare, regolamentare ed attuare più efficienti modalità di controllo.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. I Controlli Interni sono articolati nelle funzioni ed attività descritte nel TUEL, dall'art. 147 all'art.147-quinquies, per la verifica, il monitoraggio e la valutazione delle risorse impiegate, dei rendimenti, dei risultati e delle performance.
2. Il sistema dei controlli interni del Comune di Buccinasco è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
 - c) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
 - d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - e) controllo sulle società partecipate: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente, attraverso l'affidamento di indirizzi



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

e obiettivi gestionali, anche con riferimento all'articolo 170, comma 6, del TUEL 267/2000, il controllo dello stato di attuazione dei medesimi e la redazione del bilancio consolidato;

- f) controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni.
3. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lettere b), c), e) ed f) del precedente comma 2, concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera d).
 4. Il Comune di Buccinasco, avendo una popolazione pari a 27.201 abitanti al 31/12/2012 attua il controllo strategico, il controllo delle società partecipate ed il controllo della qualità dei servizi a decorrere dall'anno 2015.
 5. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'Ente ed i Responsabili dei Settori.
 6. Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, che, allo scopo, si avvale di un'apposita struttura interna, posta sotto la propria direzione, costituita dai Responsabili di Settore e da un segretario verbalizzante. Possono essere previsti ulteriori eventuali componenti in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività e sono scelti da Segretario generale
 7. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi a cura del Segretario Generale al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance dei Responsabili di Settore, di Servizio e di tutti i dipendenti.
 8. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 149 del 6/9/2011, così come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012.
 9. Il Segretario Generale predispone report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio. Tali report sono pubblicati sul sito internet del Comune.

TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 3 – Il controllo di regolarità amministrativa



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si estende alle proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo, ed alle determinazioni dirigenziali e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile di Settore competente per materia. Con esso viene verificata la conformità dell'atto ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento.
3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica apposto nel testo delle proposte di deliberazione, dandone adeguata motivazione nel testo stesso della deliberazione.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa è svolto dalla struttura preposta ai controlli interni, coordinata dal Segretario Generale. Esso viene esercitato sulle deliberazioni e sulle determinazioni, nonché sui relativi allegati, ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Con particolare riferimento agli atti di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché agli atti di erogazione di contributi economici a favore di soggetti terzi, il controllo prevede la verifica della correttezza e legittimità dell'intero procedimento cui l'atto stesso si riferisce.
5. Tale controllo della regolarità amministrativa viene effettuato nella misura del 20% sul totale delle deliberazioni e delle determinazioni. Gli atti da sottoporre a controllo vengono estratti mediante sorteggio secondo i seguenti criteri:
 - il 30% viene estratto tra gli atti prodotti dal Settore urbanistica ed edilizia pubblica e privata;
 - il 30% viene estratto tra gli atti prodotti dal Settore lavori pubblici e manutenzioni;
 - il 40% viene estratto tra gli atti prodotti dagli altri Settori.Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente. Sull'esito del controllo degli atti viene compilato un apposito verbale.
5. bis. Tra gli atti riguardanti l'affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti terzi, viene estratto un ulteriore 20% di atti che è sottoposto ai controlli di cui al precedente comma 4. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente. Sull'esito del controllo degli atti viene compilato un apposito verbale.
6. Il controllo ha i seguenti obiettivi:
 - a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, verificando la correttezza e la regolarità delle procedure;



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile di Settore ove vengano ravvisate "patologie";
 - c) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - d) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano il miglioramento dell'azione amministrativa, la massima imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
 - f) attuare la massima collaborazione tra i diversi Settori e/o Servizi per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
7. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con standards predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.

Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili di Settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché alla Giunta ed al Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore ed al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.

Articolo 4 – Il controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile del Settore Economico Finanziario. Questi verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio e, in particolare, attraverso gli strumenti specifici del visto sulle determinazioni e sui provvedimenti e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. I pareri sono inseriti nella rispettiva deliberazione.
2. Esso verifica:
 - a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
 - b) la corretta imputazione;
 - c) la conformità alle norme fiscali;
 - d) il rispetto dell'ordinamento contabile;
 - e) il rispetto del regolamento di contabilità;
 - f) l'accertamento dell'entrata;
 - g) la copertura nel bilancio pluriennale;
 - h) la regolarità della documentazione;
 - i) la coerenza dei pagamenti che scaturiranno dalla spesa con il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno;
3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile apposto nel testo delle proposte di deliberazione, dandone adeguata motivazione nel testo stesso della deliberazione.



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile stesso. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale report è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario, ai Responsabili di Settore ed al Nucleo di Valutazione.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 5 – Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati prodotti dall'azione amministrativa.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi e si basa sulla contabilità analitica (qualora attivata) e sul sistema di indicatori e di reportistica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
3. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla Giunta con il PEG, attraverso appositi indicatori che consentano la comparazione tra le risorse impiegate e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Le sue fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate anche dal Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Responsabili di Settore e sono, altresì, utilizzate per la redazione del referto strategico.

Articolo 6 – Struttura operativa

1. Il controllo di gestione è svolto dall'unità organizzativa a ciò preposta all'interno del Settore Affari generali, individuata dal Segretario Generale, e dai Responsabili di Settore. Le funzioni di coordinamento spettano al segretario generale.
2. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Settore, con il supporto dell'unità organizzativa preposta al Controllo di Gestione, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del PEG.
3. Il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle performance sono organicamente unificati nel PEG, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL.



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

4. Ogni Responsabile di Settore può individuare un dipendente a cui assegnare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio delle azioni e dei dati economico finanziari di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione.
5. Il supporto dell'unità organizzativa di cui al comma 1, per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento per la raccolta ed elaborazione dati al fine della redazione del PEG e Piano delle Performance e per il controllo di gestione, attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi provenienti dai vari Settori e rilevanti ai fini del PEG e Piano delle Performance e del Controllo di gestione.

Articolo 7 – Modalità applicativa del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e risultati e le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - a) definizione degli obiettivi gestionali e di performance (PEG) e del relativo sistema degli indicatori di output, outcome ed economicità;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi (se disponibili), alle risorse previste e alle risorse impiegate, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo/processi (ove previsti);
 - c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, al rapporto risorse impiegate e rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Articolo 8 – Referti periodici

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione e delle azioni realizzate.
2. I Responsabili di Settore riferiscono sui risultati dell'attività del proprio Settore, mediante l'invio di report gestionali all'unità organizzativa preposta al Controllo di Gestione, con cadenza trimestrale.
3. Il Segretario Generale provvederà ad inoltrare un referto semestrale recante le conclusioni del suddetto controllo agli Amministratori e ai Responsabili di Settore, nonché al Collegio di Revisione dei conti, al Nucleo di Valutazione e alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt 198 e 198 bis del TUEL 267/2000.

TITOLO IV CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 9 – Il controllo degli equilibri finanziari

1. Le norme del controllo sugli equilibri finanziari del presente regolamento sostituiscono ed integrano le disposizioni in materia contenute nel vigente regolamento di contabilità.



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto costantemente sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale e dei Responsabili di Settore.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
4. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, con cadenza trimestrale, il Responsabile del Settore Economico Finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso la redazione di un verbale che descrive le attività svolte e che attesta lo stato degli equilibri finanziari. Il verbale viene trasmesso a cura del predetto Responsabile all'organo di revisione dei conti, che lo assevera. Il verbale asseverato viene poi trasmesso al Sindaco, alla Giunta, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore dell'Ente.

Articolo 10 – Ambito di applicazione del controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri relativi al patto di stabilità interno.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari determina inoltre la valutazione degli effetti prodotti per il bilancio dell'ente dall'andamento economico finanziario degli organismi partecipati.

Articolo 11 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del Settore Economico Finanziario procede alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 5 del TUEL.
2. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente.



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

TITOLO V CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 12 – Il controllo strategico

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare - attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente – secondo il Ciclo di Gestione delle Performance ai sensi dell' art. 4 del Dlgs. 150/09 - l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi e di ricaduta sul territorio (impatto sociale).
2. La definizione dei programmi strategici è effettuata annualmente dalla Giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, dei loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio. La Giunta identifica i principali risultati da realizzare eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La Giunta definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli obiettivi strategici che saranno validati dal Nucleo di Valutazione. Il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore forniscono alla Giunta elementi per l'elaborazione dei programmi strategici da attuare.
3. Si considerano momenti privilegiati di controllo strategico:
 - l'approvazione del rendiconto della gestione;
 - la verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche, presentate al Consiglio dal Sindaco, prevista dal 3° comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; tale verifica si effettua in occasione della verifica degli equilibri di bilancio.
4. L'Amministrazione individua la stessa unità organizzativa preposta al controllo di gestione per il controllo strategico, che è sempre posta sotto la direzione del Segretario Generale. Tale unità si avvale anche della collaborazione del Nucleo di Valutazione.
5. Vengono predisposti reports semestrali sui risultati del controllo effettuato dall'apposita unità organizzativa, da inviare al Nucleo di Valutazione ai sensi del D.Lgs. 150/09, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale. I reports contengono indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione degli obiettivi ordinari e di quelli strategici e sull'utilizzo delle risorse.
6. A seguito dell'esame dei reports semestrali sul controllo strategico, nelle delibere consiliari di ricognizione dei Programmi, possono essere formulate indicazioni per una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa.

TITOLO VI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Articolo 13 – Il controllo sulle società partecipate

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce nell'ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.

2. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune alle società partecipate e monitora l'andamento della gestione con riferimento, in particolare, all'efficienza ed efficacia della gestione ed all'andamento della condizione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio dell'Ente.
3. Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti trimestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. Degli esiti del controllo sulle partecipate si tiene conto anche ai fini della redazione del referto strategico.

Articolo 14 – Oggetto dei controlli sulle società partecipate

1. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti:

controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
- monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge;
- controllo sull'efficienza gestionale;
- monitoraggio del bilancio di previsione;
- monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e analisi dei relativi scostamenti;
- monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l'analisi dello scostamento col bilancio di previsione e l'analisi degli indici e dei flussi;

controllo sull'efficacia gestionale:

- definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, dei contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio;
- monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio;
- monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

Articolo 15 – Soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate

1. La Giunta definisce un'unità preposta al coordinamento e ai controlli sulle società partecipate non quotate. Tale unità si avvale per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio e degli



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio, dei Responsabili di Settore del Comune, responsabili dei servizi di riferimento.

2. La responsabilità di tale unità è posta in capo al Responsabile del Settore Economico Finanziario, che si occupa dei rapporti con tali società.

Articolo 16 – Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate

1. L'unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate elabora rapporti trimestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

TITOLO VII CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 17 – Il controllo sulla qualità dei servizi

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati si occupa sia di quelli gestiti direttamente dal Comune sia di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.
2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell'auto-referenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.
3. La qualità del servizio, come percepita dall'utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell'utente stesso.

Articolo 18 – Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni

1. Gli strumenti utilizzati dal Comune per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, nonché il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento, sono individuati annualmente dal piano esecutivo di gestione e nel piano delle performance e sono scelti fra i seguenti:
 - a) il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza interna;
 - b) il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza esterna, in caso di servizi rivolti a utenti specifici, individuabili e circoscritti nel numero complessivo;
 - c) l'intervista telefonica, in caso di servizi rivolti ad una popolazione di utenti generica e numerosa (es. cittadini, utenti di servizi a domanda individuale, ecc.), della quale si individua un campione statisticamente significativo dal punto di vista della composizione e della numerosità;
 - d) il focus group (tecnica qualitativa di rilevazione dei dati basata sulle informazioni che emergono da una discussione di gruppo con la guida di un moderatore), in caso di servizi che riguardano gruppi esigui di utenti.



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

2. I Responsabili di Settore avviano il processo di rilevazione di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna attraverso la somministrazione dei succitati strumenti nei periodi previsti nel PEG.
3. I Responsabili di Settore predispongono il rapporto annuale di controllo della qualità dei servizi erogati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e lo inviano al Segretario Generale per le valutazioni di competenza.
4. Il Nucleo di Valutazione si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della valutazione Responsabili di Settore.
5. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto anche nella valutazione della performance organizzativa dell'Ente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Comunicazioni alla Corte dei Conti

1. Il Sindaco, avvalendosi del Segretario, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato.
2. Tale documento è predisposto in funzione delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 20 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dell'Ente riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento è trasmesso alla Prefettura, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.